

CAPITOLATO SPECIALE PER
L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
ASSISTENZA EDUCATIVA
A MINORI E AD ADULTI FRAGILI.

<u>CAPO I – CARATTERISTICHE DEL SERVIZIO</u>	
Articolo 1 – OGGETTO.....	4
Articolo 2 – SPECIFICHE DELLE PRESTAZIONI OGGETTO D’AFFIDAMENTO.....	4
Articolo 3 –DURATA DELL’APPALTO ED ORARIO DEL SERVIZIO.....	5
Articolo 4 – UTENZA.....	5
Articolo 5 - IMPORTO DEL SERVIZIO.....	5
<u>CAPOII - MODALITA’ DI AFFIDAMENTO</u>	7
Articolo 6 - MODALITA’ DI AGGIUDICAZIONE.....	7
Articolo 7 - CONTENUTO DELL’OFFERTA.....	10
<u>CAPO III - CONTRATTO</u>	11
Articolo 8 - STIPULA DEL CONTRATTO DI APPALTO.....	11
Articolo 9 - DOCUMENTI FACENTI PARTE INTEGRANTE DEL CONTRATTO.....	11
Articolo 10 - SPESE CONTRATTUALI.....	12
Articolo 11 – GARANZIA DEFINITIVA	12
Articolo 12 - CONTRATTI AGGIUNTIVI	12
<u>Capo IV - ESECUZIONE DEL CONTRATTO</u>	13
Articolo 13 - INIZIO DELL'ESECUZIONE.....	13
Articolo 14 - SPOSTAMENTI DEI TERMINI DI ESECUZIONE.....	13
Articolo 15 - OBBLIGHI DELL’AGGIUDICATARIO	13
Articolo 16 - OBBLIGHI DEL COMMITTENTE.....	14
Articolo 17 – PERSONALE.....	15
Articolo 18 - OSSERVANZA DELLE NORME IN MATERIA DI LAVORO E SICUREZZA.	16
Articolo 19 - TUTELA CONTRO AZIONI DI TERZI.....	18
Articolo 20 - CONTROLLI E VIGILANZA IN CORSO DI ESECUZIONE.....	19
Articolo 21 - RICHIAMI DIFFIDE E CONTESTAZIONI IN CORSO DI ESECUZIONE.....	20
Articolo 22 – VARIANTI CONTRATTUALI.....	20
Articolo 23 – SUBAPPALTO.....	20
<u>Capo V - PENALITA’</u>	21
Articolo 24 - MOTIVI PER L’APPLICAZIONE DI PENALITÀ.....	21
Articolo 25 - IMPORTO DELLE PENALITÀ	21
Articolo 26- MODALITÀ DI APPLICAZIONE E ABBANDONO DELLE PENALITÀ	21

<u>CAPO VI - PAGAMENTI</u>	22
Articolo 27 – ANTICIPAZIONE.....	22
Articolo 28 - PAGAMENTI E TRACCIABILITA'.....	22
Articolo 29 - SOSPENSIONE DEI PAGAMENTI.....	22
<u>Capo VII - VERIFICA DELLA REGOLARE ESECUZIONE</u>	23
Articolo 30- CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE	23
<u>Capo VIII - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO</u>	23
Articolo 31 - LA RISOLUZIONE DEL CONTRATTO	23
Articolo 32 - MODALITÀ DEL PROVVEDIMENTO DI RISOLUZIONE.....	24
Articolo 33 - EFFETTI DELLA RISOLUZIONE: L'ESECUZIONE D'UFFICIO.....	25
<u>CAPO IX - DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE</u>	25
Articolo 34 - PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO.....	25
Articolo 35 - ESCLUSIONE DELL'ARBITRATO	26

CAPO I - CARATTERISTICHE DEL SERVIZIO

Articolo 1 - **OGGETTO**

1. L'appalto ha per oggetto l'espletamento, per un periodo di anni 3, decorrenti dalla data di stipula del contratto di affidamento o dalla consegna del servizio in via d'urgenza e comunque fino a concorrenza dell'importo affidato, del servizio di assistenza educativa a minori e in via sperimentale ad adulti in situazione di disagio, meglio descritto nell'articolo seguente.
2. Le attività richieste all'appaltatore dovranno effettuarsi presso il domicilio dell'utente o in altro luogo indicato dalla competente struttura organizzativa. Il servizio, che dovrà essere svolto nel territorio dei 15 Comuni facenti parte della Zona Senese (Comune di Asciano, Comune di Buonconvento, Comune di Castellina in Chianti, Comune di Castelnuovo Berardenga, Comune di Chiusdino, Comune di Gaiole in Chianti, Comune di Montalcino, Comune di Monteriggioni, Comune di Monteroni D'Arbia, Comune di Monticiano, Comune di Murlo, Comune di Radda in Chianti, Comune di Rapolano Terme, Comune di Siena, Comune di Sovicille), consiste nell'erogazione delle seguenti prestazioni:
 - miglioramento delle condizioni di vita delle persone all'interno del proprio ambiente familiare e del proprio tessuto sociale;
 - svolgere funzioni di sostegno al ruolo genitoriale per quanto riguarda l'ambito dei minori
e, per gli adulti:
 - raggiungimento di obiettivi specifici attraverso progetti individualizzati predisposti dall'equipe di riferimento
3. Le attività richieste all'affidatario dovranno effettuarsi presso il domicilio dell'utente o in altro luogo indicato dalla competente struttura organizzativa, di norma situato nel territorio di pertinenza della Società della Salute Senese. Il committente potrà richiedere l'attivazione del servizio in spazi concessi dalla Società della Salute Senese, e/o comunque messi a disposizione dalla stessa, al fine di gestire il servizio per un piccolo gruppo di bambini/e.
4. Il servizio di assistenza educativa ai minori e in via sperimentale ad adulti in situazione di disagio è ricompreso tra i servizi alla persona soggetti ad accreditamento istituzionale dalla L.R.T. n. 82/2009 e smi. l'impresa aggiudicataria è pertanto obbligata a rispettare e adempiere a tutti gli aspetti definiti dalla normativa regionale sull'accreditamento delle strutture e dei servizi alla persona del sistema sociale integrato (L.R. 82 del 28/12/2009) e dal regolamento approvato con DPGR 29/R del 2/3/2010 e successive modifiche e integrazioni, nonché a presentare, a richiesta e comunque prima dell'avvio del servizio, la documentazione necessaria.

Articolo 2 – **SPECIFICHE DELLE PRESTAZIONI OGGETTO D'AFFIDAMENTO**

Le prestazioni oggetto dell'affidamento sono le seguenti:

- conduzione di attività educative individualizzate con il minore o l'adulto, secondo il progetto predisposto dal personale educativo in collaborazione con gli operatori del Servizio Sociale Professionale;
- conduzione di attività educative territoriali con valenza esperienziale per il soggetto, ove il progetto educativo lo preveda;
- partecipazione ad attività educative, ricreative a valenza socializzante e didattica relative ad uno o più soggetti contemporaneamente (piccoli gruppi);
- accompagnamento, anche, se necessario, con autovetture, alle attività predisposte nel progetto;
- conduzione di attività didattiche con il minore all'interno di un più ampio progetto educativo elaborato per uno o più minori;
- individuazione per l'adulto in situazione di fragilità di obiettivi e di risorse e strumenti per il raggiungimento degli stessi.

Articolo 3 - **DURATA DELL'APPALTO E ORARIO DEL SERVIZIO**

1. Il servizio sarà affidato per un periodo di anni 3 (tre) decorrenti dalla data di stipula del contratto o dalla consegna del servizio in via d'urgenza e comunque fino a concorrenza dell'importo affidato;
2. L'appaltatore è comunque tenuto a garantire il servizio affidato oltre la data di scadenza del contratto, alle stesse condizioni e modalità, senza eccezione alcuna, fino all'individuazione del nuovo contraente e comunque per un periodo non superiore a sei mesi ai sensi dell'art. 106 comma 11 del D.Lgs. 50/2016;
3. Il servizio oggetto dell'affidamento deve essere svolto nei giorni feriali (dal lunedì al sabato), in orario compreso tra le ore 6.00 e le ore 22.00, nei tempi e nei luoghi indicati nel progetto predisposto dal Servizio Sociale Professionale. Il servizio potrà essere eccezionalmente richiesto anche nei giorni festivi con il medesimo orario per situazioni di emergenza/urgenza.

Articolo 4 – **UTENZA**

Il servizio oggetto dell'affidamento è rivolto:

- a minori, anche portatori di handicap, residenti nel territorio della Zona Socio-sanitaria Senese, appartenenti a famiglie multiproblematiche e/o segnalate dagli organi giudiziari;
- ad adulti, anche portatori di handicap, in condizioni di disagio e fragilità residenti nel territorio della Società della Salute Senese.

Articolo 5 - **IMPORTO DEL SERVIZIO**

1. L'importo complessivo dell'appalto è fissato in **€ 585.705,00** oltre IVA se e in quanto dovuta, calcolato sulla base di un numero di ore stimato come occorrente per l'espletamento delle attività richieste (pari a **presunte 29.243 ore** complessive) e del costo orario del personale da adibire al servizio, considerato che in questa fase non è possibile definire con precisione il numero di ore necessarie per ciascuna delle professionalità indicate. Dato che una parte del servizio sarà erogato a seguito di progetti finanziati con fondi regionali o statali dalla durata variabile si stima una suddivisione annua del servizio come di seguito specificato:
 - Primo anno presunte 12.887 ore (€ 258.100,00)
 - Secondo anno presunte 8.178 ore (€ 163.802,50);
 - Terzo anno presunte 8.178 ore (€ 163.802,50);
2. Il servizio di assistenza educativa domiciliare dovrà essere svolto da personale con qualifica di educatore professionale e/o di animatore socio-educativo, per il servizio di assistenza educativa adulti è richiesta solo la figura dell'educatore professionale. Il Servizio Sociale Professionale, nell'attivare gli interventi, provvederà, se del caso, a richiedere che le prestazioni siano effettuate da personale con la qualifica di educatore professionale. In ogni caso tali richieste non potranno superare la misura del 50% del totale complessivo delle ore stimate come necessarie per l'espletamento del servizio. Per l'espletamento dell'appalto non sono rilevabili rischi interferenti per i quali sia necessario prevedere la predisposizione del "Documento unico di valutazione delle interferenze" DUVRI e non sussistono di conseguenza specifici costi per la sicurezza di cui all'art. 26 comma 5 del D.lgs 81 del 2008.
3. L'importo del contratto sarà quello risultante dall'offerta economica dell'aggiudicatario che dovrà essere espressa sotto forma di ribasso percentuale unico da applicarsi sia all'importo complessivo come sopra stimato sia ai seguenti prezzi orari del personale da adibire al servizio, calcolati facendo riferimento al costo orario del lavoro per le lavoratrici ed i lavoratori delle Cooperative del settore Socio-Sanitario-Assistenziale-Educativo e di inserimento lavorativo – Cooperative sociali, applicabile alle imprese che forniscono i servizi oggetto dell'appalto, e al livello minimo di inquadramento richiesto per l'espletamento delle prestazioni previste in appalto, anche in considerazione della recente sottoscrizione del nuovo CCNL di categoria:
 - animatore socio-educativo **€ 19,80** oltre IVA se e in quanto dovuta
 - educatore professionale **€ 21,00** oltre IVA se e in quanto dovuta

Per le eventuali attività richieste nei giorni festivi, al costo orario sarà applicata la maggiorazione prevista dal CCNL.

4. Il prezzo orario è comprensivo, oltre che del costo del personale, dei costi di coordinamento e ammortamento dei beni utilizzati, delle spese generali, degli oneri per le coperture assicurative, delle spese per gli spostamenti del personale necessari a garantire la regolarità di funzionamento dei servizi, dell'utile e comunque di tutti i costi d'impresa comprensivi di ogni onere e spesa occorrenti per l'esecuzione del servizio a regola d'arte.

5. L'importo effettivo dell'appalto potrà variare in aumento o in diminuzione rispetto a quello di aggiudicazione in relazione alle effettive esigenze della Società delle Salute Senese in quanto il corrispettivo contrattuale verrà contabilizzato a misura sulla base delle ore di servizio richieste. Le variazioni in aumento dell'importo di contratto sono ammissibili nelle ipotesi, nei limiti e con le modalità previsti dalla normativa e dal successivo art. 22.

CAPO II - MODALITA' DI AFFIDAMENTO

Articolo 6 - MODALITA' DI AGGIUDICAZIONE

1. Si provvederà all'affidamento del servizio mediante procedura negoziata, gestita con modalità telematica, alla quale potranno partecipare gli operatori economici che, in possesso dei requisiti sotto indicati, risponderanno ad apposito avviso pubblico pubblicizzato ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dalle linee guida ANAC n. 4. In particolare, in risposta a detto avviso, potranno rimettere offerta per l'affidamento dell'appalto gli operatori economici interessati purché iscritti alla C.C.I.A.A. per l'attività oggetto dell'appalto e in possesso della capacità a contrattare con la pubblica amministrazione nonché di adeguata capacità economica, finanziaria e tecnica.
2. Si considerano in possesso di adeguata capacità economica, finanziaria e tecnica i concorrenti che:
 - a. producano dichiarazioni di almeno due istituti bancari o intermediari autorizzati ai sensi del D.Lgs. 385/1993 a comprova della propria solidità e solvibilità, rilasciate negli ultimi tre mesi antecedenti alla data di presentazione dell'offerta;
 - b. abbiano svolto nel periodo **30.06.2015 – 30.06.2019** almeno un servizio analogo a quello da affidarsi di durata non inferiore a 3 anni e di importo almeno pari all'importo a base di gara; ciascun concorrente dovrà rimettere in sede di gara un elenco dei principali servizi analoghi prestati in detto periodo, con l'indicazione degli importi, della loro durata e dei committenti, sia pubblici che privati
 - c. presentino due favorevoli referenze da parte di enti pubblici per servizi analoghi a quello oggetto di affidamento resi nel periodo **30.06.2015 – 30.06.2019**.
3. In caso di raggruppamenti temporanei di concorrenti:
 - i requisiti di cui ai punti a. e c. devono essere posseduti da ciascuno dei componenti il raggruppamento;
 - il requisito di cui alla lettera b. deve essere posseduto dalla capogruppo;
4. Ai fini del conseguimento della capacità richiesta al comma 2 è consentito il ricorso all'istituto dell'avvalimento, previsto e disciplinato dall'art. 89 del D.Lgs. 50/2016.
5. L'aggiudicazione avverrà con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 95 del D.Lgs. 50/2016, valutabile in base agli elementi di seguito indicati:

A	Prezzo	Massimo punti 30
B	Qualità dell'offerta	Massimo Punti 70
	Totale	Massimo Punti 100

6. Con riferimento all'elemento di cui al comma 5 lettera B (**Qualità dell'offerta**) vengono individuati i seguenti sotto-elementi che saranno oggetto di valutazione e il relativo peso:

B1	Rispondenza del progetto alle caratteristiche dell'utenza, in relazione alla qualità del servizio da erogare, valutabile sulla base dei seguenti sotto-elementi:		
	B1.1	Metodologia di analisi dei bisogni dell'utenza, definizione, valutazione e verifica dei programmi assistenziali individuali	Massimo punti 25
	B1.2	Programma di promozione, controllo e sviluppo della qualità e metodi di gestione dei reclami e dei suggerimenti	Massimo punti 15
	B1.3	Programma di gestione tecnico-organizzativa dei servizi	Massimo punti 15
	B1.4	Programma di formazione e aggiornamento professionale del coordinatore e degli operatori addetti ai servizi oggetto di affidamento, con particolare riferimento alle competenze specifiche necessarie per la gestione dei servizi oggetto dell'affidamento	Massimo punti 8
B2	Sinergie da realizzare, mediante documentati accordi, sviluppate in collaborazione con il tessuto sociale (famiglie, associazionismo, volontariato, cooperazione sociale di tipo B) ispirate alla collaborazione, all'integrazione e alla messa in rete delle diverse risorse dei soggetti presenti sul territorio allo scopo di migliorare la qualità complessiva del servizio e la soddisfazione dell'utenza		Massimo punti 5

B3	Eventuali servizi o attività aggiuntivi e gratuiti rispetto a quanto previsto dal capitolato, realizzabili anche con l'impiego documentato di volontari	Massimo punti 2
----	---	-----------------

7. L'individuazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa sarà effettuata con le modalità di seguito riportate, in conformità a quanto stabilito dalle linee guida n. 2 relative alle modalità di valutazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa emanate dall'Anac:

- Con riferimento all'elemento di cui al comma 5 lettera A (**prezzo**) l'attribuzione del punteggio avverrà moltiplicando il punteggio massimo attribuibile, pari a 30, per il relativo coefficiente così determinato:

$$V_{(a)i} = R_a/R_{\max}$$

dove:

R_a = ribasso offerto dal concorrente

R_{\max} = ribasso massimo offerto in sede di gara

- Per quanto attiene al sotto-elemento B1 (**Rispondenza del progetto alla caratteristiche dell'utenza**) dell'elemento B (**Qualità dell'offerta**), con riferimento a ognuno degli ulteriori sotto elementi di valutazione indicati con le lettere **B1.1, B1.2, B1.3, B1.4**, verrà motivatamente attribuito da ciascun componente della commissione un coefficiente variabile da 0 a 1 calcolato mediante "confronto a coppie" seguendo le linee guida n. 2 emanate dall'Anac relativamente alle modalità di valutazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa: il prodotto della media dei coefficienti attribuiti da tutti i commissari moltiplicato per il punteggio massimo assegnabile determinerà il punteggio conseguito dai singoli concorrenti per i suddetti sotto - elementi di valutazione. La somma dei punteggi come sopra calcolati determinerà il punteggio ottenuto da ciascun partecipante alla gara per il sotto-elemento B1.
- Analogamente si procederà per quanto attiene il sotto-elemento B2 (**Sinergie da realizzare**)
- Nel caso che partecipino alla gara meno di tre concorrenti la commissione non procederà alla valutazione delle offerte pervenute con il metodo del confronto a coppie ma provvederà ad attribuire direttamente i punteggi in maniera discrezionale e motivatamente.

- Per quanto attiene invece il sotto-elemento B3 (**Servizi o attività aggiuntive gratuite**) l'attribuzione del punteggio avverrà moltiplicando il punteggio massimo attribuibile per il relativo coefficiente così determinato:

$$V_{(a)i} = P_a / P_{\max}$$

dove:

P_a = proposte migliorative del servizio offerte dal concorrente e ritenute significative dalla commissione di gara

P_{\max} = maggior numero di proposte ritenute significative dalla commissione offerte da un concorrente

8. Il punteggio complessivo di ciascun concorrente sarà calcolato attraverso la somma del punteggio attribuito in relazione all'elemento A (Prezzo) e B (Qualità dell'offerta);
9. L'aggiudicazione del servizio avverrà a favore del concorrente che avrà conseguito complessivamente il punteggio più alto.

Articolo 7 - **CONTENUTO DELL'OFFERTA**

1. I soggetti interessati a partecipare alla gara per l'affidamento del servizio dovranno rimettere, nel termine e con le modalità previste dall'avviso pubblico, oltre alla documentazione amministrativa richiesta, un **progetto** che evidenzi e precisi il sistema organizzativo di esecuzione del servizio da appaltare, con particolare riferimento alla rispondenza del servizio alle caratteristiche dell'utenza, all'aggiornamento professionale del personale da adibire alle singole attività in cui si articola l'affidamento, agli eventuali servizi o attività aggiuntivi rispetto alle prescrizioni di capitolato e a quant'altro ritenuto necessario per l'attribuzione dei punteggi di cui all'elemento "Qualità dell'offerta" del precedente art. 6. Le modalità di prestazione del servizio proposte dal concorrente nel progetto formeranno parte integrante e sostanziale del contratto di affidamento, obbligando l'appaltatore al loro pieno e assoluto rispetto.
2. Il progetto dovrà essere contenuto in un massimo di 10 pagine e a corredo dello stesso dovranno essere allegate idonee dichiarazioni attestanti l'esistenza degli eventuali accordi previsti dal sotto-elemento di valutazione B2 dell'elemento B. In caso di aggiudicazione il concorrente dovrà presentare la documentazione probatoria dell'avvenuta attivazione degli accordi e degli impegni autocertificati in sede di offerta. La commissione non valuterà le pagine eventualmente eccedenti quelle massime previste.
3. L'**offerta economica** dovrà contenere l'indicazione del ribasso percentuale unico che il concorrente offre per l'espletamento del servizio, da applicarsi sia al costo complessivo stimato, che a entrambi i costi orari così come indicati all'art.5. Nella

formulazione dell'offerta, con riferimento all'importo complessivo proposto, il concorrente dovrà tenere conto dell'inderogabilità dell'obbligo di rispettare i minimi salariali previsti dai contratti collettivi di lavoro e conglobare nell'importo offerto l'utile e i costi d'impresa. Al fine della verifica dell'eventuale anomalia, pertanto, ciascun concorrente dovrà, in sede di gara, specificare la scomposizione del prezzo orario e complessivo offerto per l'espletamento del servizio.

4. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 97 del D.Lgs. 50/2016, la Società della Salute Senese procederà alla verifica delle offerte che presentino carattere anormalmente basso.

CAPO III - CONTRATTO

Articolo 8 - STIPULA DEL CONTRATTO DI APPALTO

1. L'aggiudicatario del servizio di assistenza educativa ai minori e adulti in situazione di disagio è tenuto a stipulare apposito contratto nei termini e con le modalità stabilite dalla Società della Salute Senese e preventivamente comunicati al medesimo.
2. Ove il rappresentante del soggetto aggiudicatario non provveda alla stipulazione del contratto nei termini e nei modi indicati senza fornire valida giustificazione, la Società della Salute dichiara la decadenza dell'aggiudicazione.
3. Nelle ipotesi di cui al comma precedente, ove la mancata esecuzione del servizio oggetto dell'affidamento possa arrecare grave danno alla Società della Salute, o comunque provocare notevoli disservizi ai quali non è possibile porre rimedio con immediatezza, il responsabile del procedimento può dare esecuzione al servizio e procrastinare la decadenza dell'aggiudicatario al momento dell'individuazione di un nuovo contraente.
4. Il contratto è stipulato interamente "a misura" ai sensi dell'articolo 3 c. 1 let. eeeee) del D.Lgs. 50/2016, per cui i prezzi unitari offerti in sede di gara costituiscono prezzi contrattuali; l'importo del servizio può variare in aumento o in diminuzione, secondo la quantità effettiva della prestazione, fermi restando i limiti previsti dall'art. 22 del presente capitolato.

Articolo 9 - DOCUMENTI FACENTI PARTE INTEGRANTE DEL CONTRATTO

Formano parte integrante del contratto ancorché non materialmente allegati allo stesso:

- il presente capitolato speciale;
- l'offerta economica del soggetto aggiudicatario;
- l'offerta tecnica presentata dall'aggiudicatario ai sensi del precedente art. 7;
- il provvedimento di aggiudicazione.

Articolo 10 - **SPESE CONTRATTUALI**

1. Sono a carico del soggetto aggiudicatario le spese contrattuali e consequenziali, che dovranno essere versate dal medesimo nella misura e secondo le modalità stabilite dal competente ufficio della Società della Salute Senese e preventivamente comunicategli.
2. Nel caso di mancato versamento di tutte o parte delle spese contrattuali, la Società della Salute trattiene la somma dovuta in sede di primo pagamento utile relativo al contratto, aumentata degli interessi calcolati al tasso legale.

Articolo 11 - **GARANZIA DEFINITIVA**

1. A garanzia dell'esatto adempimento delle obbligazioni contrattuali assunte, del risarcimento dei danni derivanti dall'inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché del rimborso delle somme pagate in più all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno, l'appaltatore è tenuto a costituire, prima della stipula del contratto, la garanzia prevista dall'art. 103 del D.Lgs. 50/2016.
2. Detta garanzia deve essere presentata nei termini stabiliti dalla Società della Salute Senese e preventivamente comunicati all'impresa affidataria.
3. Nel caso in cui l'aggiudicatario non ottemperi a quanto previsto ai commi 1 e 2 la Società della Salute Senese dichiara la decadenza dell'aggiudicazione.
4. La garanzia definitiva è mantenuta nell'ammontare stabilito per tutta la durata del contratto. Essa pertanto va reintegrata a mano a mano che su di essa la Società della Salute Senese opera prelevamenti per fatti connessi con l'esecuzione del contratto. Ove ciò non avvenga entro il termine di quindici giorni dalla lettera di comunicazione inviata al riguardo dalla Società della Salute Senese, quest'ultima ha la facoltà di provvedere alla reintegrazione rivalendosi sui ratei di prezzo da corrispondere all'esecutore.
5. La garanzia definitiva è svincolata e restituita al contraente progressivamente nel limite massimo dell'80% con le modalità previste dall'art. 103 comma 5 del D.Lgs. 50/2016 e il residuo 20% soltanto dopo la conclusione del rapporto, successivamente all'accertamento del regolare soddisfacimento degli obblighi contrattuali, salariali e previdenziali.

Articolo 12 - **CONTRATTI AGGIUNTIVI**

1. Se nel corso di esecuzione del contratto è richiesta all'aggiudicatario l'esecuzione di ulteriori servizi, ai sensi dell'art. 106 del D.Lgs. 50/2016 e del successivo art. 22, si procede alla sottoscrizione di apposito contratto aggiuntivo.
2. Sul valore del contratto aggiuntivo non è richiesta l'integrazione della garanzia definitiva, ma sono dovute le spese contrattuali.
3. Relativamente ai termini per il versamento delle spese contrattuali e per la sottoscrizione dell'atto aggiuntivo e ai casi di mancato versamento, si adottano le procedure di cui agli articoli 8 e 10.

Capo IV - ESECUZIONE DEL CONTRATTO

Articolo 13 - INIZIO DELL'ESECUZIONE

L'esecuzione del contratto avrà inizio su disposizione del responsabile del procedimento, previa formale stipulazione del medesimo, ovvero, sussistendone i presupposti di legge, nelle more della stipulazione stessa, a seguito di autorizzazione del responsabile del procedimento e subordinatamente alla positiva verifica circa il possesso della capacità a contrattare dell'impresa affidataria e alla costituzione della garanzia di cui all'art. 11; competono in tal caso all'impresa pur in pendenza del perfezionamento formale del contratto, tutte le spettanze pattuite.

Articolo 14 - SPOSTAMENTI DEI TERMINI DI ESECUZIONE

1. Qualunque fatto del Committente che obbliga il soggetto aggiudicatario a sospendere l'esecuzione del servizio o a ritardarlo, può costituire motivo di spostamento dei termini contrattuali; in tali casi, la Società della Salute Senese deve darne tempestiva comunicazione all'appaltatore.
2. Qualora l'avvio dell'esecuzione del contratto avvenga in ritardo rispetto al termine indicato nel contratto per fatto o colpa del Committente l'appaltatore può decidere di recedere dal contratto.

Articolo 15 - OBBLIGHI DELL'AGGIUDICATARIO

L'aggiudicatario si impegna, senza eccezione alcuna:

- a rispettare tutte le norme legislative e regolamentari, nazionali e locali, vigenti, o emanate nel corso della vigenza contrattuale, in ordine alla materia oggetto del contratto;
- a garantire l'adempimento di tutte le clausole riportate nel presente capitolato;

- ad attivare, in caso di aggiudicazione, una sede operativa preferibilmente nell'ambito territoriale della zona socio-sanitaria in cui si svolge il servizio o quantomeno nel territorio provinciale in cui si svolge il servizio, idonea a costituire effettivo punto di riferimento;
- a dare effettiva esecuzione a tutte le attività previste nell'offerta tecnica presentata in sede di gara, il cui contenuto costituisce quindi obbligo per l'aggiudicatario a integrazione di quanto previsto nel presente capitolato;
- a rispettare le norme previdenziali, assicurative e di sicurezza sul luogo di lavoro, contrattuali, regolamentari o previste dalla vigente normativa per tutto il personale impiegato;
- a fornire tutto il materiale necessario per l'espletamento del servizio, nonché l'autovettura dotata di tutti i sistemi di sicurezza per il trasporto dei minori. Qualora il Piano di Intervento lo preveda, qualsiasi accompagnamento con l'auto deve essere preventivamente autorizzato con apposito modulo firmato da un genitore/tutore;
- a garantire agli operatori del Servizio sociale professionale la reperibilità telefonica del proprio personale in servizio;
- a mantenere la riservatezza sulle informazioni relative agli utenti dei servizi domiciliari, da qualsiasi fonte provengano, in applicazione del D.Lgs. 196/2003, e ad assumere la qualifica di Responsabile del trattamento dati inerenti la gestione del Servizio oggetto del presente capitolato;
- a impiegare personale stabile e adeguatamente formato e aggiornato attraverso opportuni corsi finalizzati a ottenere un adeguato livello qualitativo e di professionalità;
- a dare comunicazione preventiva e tempestiva di eventuali scioperi al direttore dell'esecuzione e al responsabile del procedimento, nonché ai singoli utenti, e ad assicurare il rispetto di quanto previsto nel C.C.N.L. di riferimento per quanto attiene all'esercizio del diritto di sciopero dei lavoratori impiegati;
- ad adottare, anche attraverso l'azione dei propri operatori, comportamenti atti a garantire il pieno rispetto della dignità e dei diritti degli utenti;
- a indicare il nominativo di un Coordinatore per ogni contatto che si rendesse necessario nel corso dello svolgimento del servizio;
- ad adottare azioni e modelli organizzativi orientati a garantire la continuità del personale e a limitare un elevato turn-over;
- ad inviare, entro la prima decade del mese successivo, alla Società della Salute Senese, i fogli firma degli operatori controfirmati dagli utenti, al fine di consentire il regolare monitoraggio del servizio affidato.

Articolo 16 - **OBBLIGHI DEL COMMITTENTE**

Il Committente si impegna a:

- comunicare all'aggiudicatario i soggetti a cui dovrà essere rivolto il servizio;
- fornire all'aggiudicatario i dati esatti relativi alle generalità di ciascun utente, all'eventuale operatore del Servizio Sociale territoriale di riferimento, al piano di

intervento individuale, oltre a eventuali altre informazioni sulle necessità specifiche dell'utente, richiamando in proposito il rispetto delle disposizioni previste dal D.Lgs. 101/2018 di adeguamento della disciplina italiana al regolamento europeo sulla privacy (Reg. UE n. 679/2016, GDPR);

- corrispondere all'aggiudicatario i compensi dovuti sulla base delle risultanze degli atti di gara sulla base della contabilità a misura effettuata ai costi unitari offerti in sede di gara;
- fornire fac-simile della modulistica per la rilevazione delle attività giornaliere svolte presso i singoli soggetti fruitori del Servizio;
- organizzare incontri periodici tra il referente del servizio, il coordinatore individuato dall'aggiudicatario e il direttore dell'esecuzione;

Articolo 17 – **PERSONALE**

1. Nel servizio oggetto dell'affidamento devono operare un Coordinatore del Servizio, animatori socio-educativi ed educatori professionali, i quali dovranno essere in possesso di tutti i requisiti professionali atti all'espletamento delle attività.
2. Il Coordinatore dovrà essere in possesso del titolo di educatore professionale o di laurea in Scienze dell'Educazione o Laurea in Psicologia. Il Coordinatore risponde della programmazione delle attività, della loro organizzazione interna, del loro coordinamento con l'insieme degli altri interventi nonché della verifica dei programmi attuati. A lui competono funzioni di direzione e responsabilità complessiva su tutta l'attività inerente il Servizio nonché sul personale impegnato e sarà referente del soggetto aggiudicatario nei confronti della Società della Salute Senese.
3. Gli operatori addetti al servizio (animatore socio-educativo) devono possedere uno dei seguenti titoli di studio o qualifiche professionali:
 - a) diploma di tecnico dei servizi sociali;
 - b) diploma di dirigente di comunità;
 - c) attestato di qualifica rilasciato dal sistema della formazione professionale nel relativo profilo.e esperienza formativa (teorico e/o pratica) di almeno sei mesi nell'area del servizio di assistenza educativa.
4. Nel servizio oggetto dell'affidamento il soggetto affidatario dovrà fornire, se richiesto dal Servizio Sociale Professionale, nella misura massima del 50% del complessivo monte orario annuo, personale con qualifica di "Educatore Professionale" rilasciata da scuola riconosciuta o Laurea in Scienze dell'Educazione.
5. Il soggetto aggiudicatario all'atto della stipula del contratto dovrà fornire elenco nominativo degli operatori che esso impiegherà nel Servizio oggetto dell'affidamento, specificando se trattasi di soci lavoratori o di dipendenti e copia della relativa qualifica

professionale e attestazione dell'esperienza acquisita, dei corsi di aggiornamento frequentati.

6. Qualora vi siano variazioni rispetto ai nominativi comunicati in fase di aggiudicazione, l'aggiudicatario deve garantire, pena la risoluzione del contratto, la sostituzione con personale di pari professionalità e formazione specifica, fornendo la necessaria documentazione relativa al titolo professionale e/o all'esperienza acquisita di cui ai commi 2 e 3 del presente articolo.
7. Il personale impiegato nell'espletamento dei servizi oggetto dell'affidamento deve essere fisicamente idoneo, di provata capacità, onestà e moralità. Esso deve essere sempre dotato di un visibile "identificativo" contenente generalità, qualifica e nome del soggetto aggiudicatario.
8. L'aggiudicatario è responsabile della scelta e del comportamento del proprio personale per quanto attiene ai rapporti di lavoro intercorrenti tra il personale stesso, nonché ai rapporti con gli utenti.
9. In caso di eventuali assenze improvvise del singolo operatore incaricato del Servizio, l'aggiudicatario è comunque tenuto ad assicurare il completo e corretto espletamento del Servizio programmato, ricorrendo alla sostituzione immediata del personale assente, dandone tempestiva comunicazione al referente della Società della Salute Senese.
10. In caso di assenza, anche temporanea o di breve durata del Coordinatore, l'aggiudicatario dovrà sempre assicurare la sua sostituzione con persone idonee, competenti e di pari professionalità, dandone tempestiva comunicazione al referente del Società della Salute Senese.
11. Il soggetto aggiudicatario, al fine di garantire la continuità nel servizio, dovrà impiegare per lo svolgimento del servizio stesso e per tutta la durata dell'affidamento il medesimo personale, limitando al massimo il turn-over, da effettuarsi solo in casi di forza maggiore, e per una percentuale che non superi il 25% delle forze presenti. In caso di superamento di tale limite senza giustificati motivi si potrà arrivare alla risoluzione del contratto con l'affidamento al secondo in graduatoria e l'addebito delle maggiori spese sostenute.
12. Il personale dell'aggiudicatario è tenuto a mantenere il segreto d'ufficio su fatti e circostanze di cui sia venuto a conoscenza nell'espletamento dei propri compiti.

Articolo 18 - OSSERVANZA DELLE NORME IN MATERIA DI LAVORO E SICUREZZA

1. L'appaltatore è tenuto, e ne è il solo responsabile, con l'esclusione di ogni diritto di rivalsa nei confronti del Committente e di indennizzo, all'esatta osservanza di tutte le norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti vigenti in

materia, nonché eventualmente entrate in vigore nel corso dell'appalto, sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione, assistenza, contribuzione e retribuzione dei lavoratori, e in particolare:

- a. nell'esecuzione dei servizi che formano oggetto del presente appalto, l'affidatario si obbliga ad applicare integralmente anche dopo la loro scadenza, nei confronti dei dipendenti e dei soci lavoratori, tutte le norme contenute nel contratto collettivo nazionale di lavoro per la specifica categoria di dipendenti e negli accordi locali integrativi dello stesso, in vigore per il tempo in cui si esegue l'appalto. I suddetti obblighi vincolano l'appaltatore anche qualora non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse e indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, dalla struttura o dalle dimensioni dell'impresa stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica, economica o sindacale. Il medesimo appaltatore è responsabile in rapporto alla Società della Salute dell'osservanza delle norme anzidette da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei rispettivi dipendenti, anche nei casi in cui il contratto collettivo non disciplini l'ipotesi del subappalto; il fatto che il subappalto non sia stato autorizzato non esime l'appaltatore dalla responsabilità, e ciò senza pregiudizio degli altri diritti della Società della Salute;
 - b. è obbligato al regolare assolvimento degli obblighi contributivi in materia previdenziale, assistenziale, antinfortunistica e in ogni altro ambito tutelato dalle leggi speciali; risponde altresì in solido con il subappaltatore della effettuazione e del versamento delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente e del versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti a cui è tenuto il subappaltatore;
 - c. è obbligato alla rigorosa osservanza delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute dei lavoratori, all'osservanza delle disposizioni dettate dal D.Lgs. 81/2008 e successive modificazioni e in particolare deve essere in possesso dell'idoneità tecnico professionale di cui all'articolo 26, comma 1, lettera a) del decreto legislativo medesimo e dovrà:
 - garantire il rispetto dei seguenti adempimenti:
 - nomina, ed eventuale sostituzione, del responsabile del servizio di prevenzione e protezione aziendale di cui all'articolo 2, comma 1, lettera f) del D.Lgs. 81/2008;
 - nomina, ed eventuale sostituzione, del medico competente di cui all'articolo 2, comma 1, lettera h) del D.Lgs. 81/2008, nei casi previsti dal decreto stesso;
 - redazione del documento di valutazione dei rischi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera q) del D.Lgs. 81/2008;
 - fornire adeguata e documentata formazione dei propri lavoratori in materia di sicurezza e di salute, ai sensi dell'articolo 37 del D.Lgs. 81/2008.
2. L'aggiudicatario deve certificare, prima dell'inizio dell'appalto e, periodicamente, a richiesta del Committente, l'organico addetto all'appalto, distinto per qualifica, corredando la comunicazione degli estremi delle denunce dei lavoratori effettuate agli enti previdenziali e assicurativi, deve produrre una dichiarazione relativa al contratto

collettivo, stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative, applicato ai lavoratori dipendenti, e trasmettere copia dei versamenti contributivi, previdenziali e assicurativi. Il Committente si riserva la facoltà di richiedere in qualsiasi momento allo stesso di esibire la documentazione relativa ai versamenti previdenziali e assicurativi effettuati per i singoli dipendenti.

3. In caso di inadempienza contributiva risultante dal documento unico di regolarità contributiva relativo a personale dipendente dell'affidatario impiegato nell'esecuzione del contratto, la stazione appaltante trattiene dal corrispettivo dovuto all'appaltatore l'importo corrispondente all'inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi.
4. In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale di cui al comma precedente, il responsabile unico del procedimento invita per iscritto l'affidatario a provvedervi entro i successivi quindici giorni. Ove non sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta entro il termine sopra assegnato, la stazione appaltante paga anche in corso d'opera direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'affidatario del contratto.
5. Il mancato adempimento dell'appaltatore agli obblighi di cui sopra conferisce all'Amministrazione il diritto di incamerare la garanzia di cui all'art. 103 del D.Lgs. 50/2016 al fine di provvedere al pagamento di quanto dovuto dal soggetto aggiudicatario per l'inosservanza delle norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori addetti all'esecuzione dell'appalto.

Articolo 19 - TUTELA CONTRO AZIONI DI TERZI

1. L'aggiudicatario assume ogni responsabilità per casi di infortuni e di danni arrecati, eventualmente, alla Società della Salute Senese e a terzi in dipendenza di manchevolezze o di trascuratezza nell'esecuzione degli adempimenti assunti con il contratto e in particolare per l'inosservanza dell'obbligo di adottare tutte le misure e tutti gli adempimenti per evitare il verificarsi di danni alle persone e alle cose nell'esecuzione dell'appalto.
2. Ogni più ampia responsabilità, in caso di infortuni e danni, ricadrà pertanto esclusivamente sull'aggiudicatario stesso, restandone completamente sollevata la Società della Salute Senese.
3. Il soggetto aggiudicatario, in relazione a tutte le responsabilità assunte, stipulerà con primaria compagnia assicurativa apposita polizza di assicurazione per responsabilità civile verso terzi e prestatori di lavoro conseguente all'attività prestata, compresa la responsabilità personale di tutti gli addetti quali che siano le rispettive mansioni.

4. Detta polizza dovrà essere prodotta al competente ufficio prima dell'inizio dell'appalto, pena la revoca dell'affidamento o la risoluzione del contratto, e prevedere:
- nel novero dei terzi la Società della Salute Senese nella sua qualità di Committente;
 - un massimale per sinistro che non dovrà essere inferiore a € 2.000.000,00 unico per R.C.T. e € 1.000.000,00 unico per R.C.O. e più precisamente:
 - R.C.T. per sinistro € 2.000.000,00
 - R.C.T. per persona € 2.000.000,00
 - R.C.T. per danni a cose € 2.000.000,00
 - R.C.O. per sinistro € 1.000.000,00
 - R.C.O. per persone € 1.000.000,00
5. L'aggiudicatario è altresì obbligato a mantenere in vigore e a non modificare il contenuto di tale polizza per tutta la durata dell'appalto.
6. Indipendentemente dall'esistenza di adeguata copertura assicurativa, l'aggiudicatario dovrà, in ogni caso, provvedere a proprie spese al risarcimento dei danni e alla riparazione e/o sostituzione delle parti o degli oggetti danneggiati determinati da mancata, tardiva o inadeguata assunzione dei necessari provvedimenti atti a evitare il verificarsi di danni.

Articolo 20 - **CONTROLLI E VIGILANZA IN CORSO DI ESECUZIONE**

1. Ai sensi dell'art. 102 del D.Lgs. 50/2016 la Società della Salute Senese verifica il regolare andamento dell'esecuzione del contratto da parte dell'appaltatore attraverso il responsabile unico del procedimento e il direttore dell'esecuzione del contratto.
2. E' in facoltà del responsabile unico del procedimento e del direttore dell'esecuzione del contratto eseguire, in qualsiasi momento, controlli e verifiche al fine di accertare che il servizio oggetto di affidamento venga effettuato nel rispetto delle prescrizioni di cui al presente Capitolato e alle obbligazioni assunte con il contratto di affidamento.
3. Il responsabile unico del procedimento redige apposito verbale con il quale vengono poste in evidenza le manchevolezze, i difetti e le inadempienze rilevati, nonché le proposte e le indicazioni che ritiene necessarie per gli ulteriori interventi.
4. Le verifiche e ispezioni sono effettuate alla presenza di incaricati del soggetto aggiudicatario, che possono essere chiamati a controfirmare i verbali di verifica.

5. Le verifiche e i controlli effettuati non esimono l'aggiudicatario da responsabilità e da qualsiasi altra conseguenza derivante dalle risultanze della verifica della regolare esecuzione di cui al successivo articolo 30.

Articolo 21 - RICHIAMI DIFFIDE E CONTESTAZIONI IN CORSO DI ESECUZIONE

1. L'appaltatore che durante l'esecuzione del servizio dà motivo a più rilievi per negligenze e inadempienze nell'osservanza delle clausole riportate in contratto, può essere soggetto a diffida e/o a richiami.
2. Le diffide di cui al presente articolo sono comminate dal responsabile unico del procedimento.
3. Nel caso di grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali tale da compromettere la buona riuscita dell'appalto egli formula, altresì, la contestazione degli addebiti all'appaltatore, assegnando un termine non inferiore a quindici giorni per la presentazione delle proprie controdeduzioni. Acquisite e valutate negativamente le predette controdeduzioni, ovvero scaduto il termine senza che l'appaltatore abbia risposto, la stazione appaltante dichiara risolto il contratto.

Articolo 22 – VARIANTI CONTRATTUALI

Le varianti in corso di esecuzione al contratto stipulato sono ammesse, entro il limite del 20% dell'importo dello stesso, quando comportino modifiche non sostanziali, nonché nei casi previsti dall'art. 106 c.1 lett. b) e c) del D.Lgs. 50/2016 e nel rispetto e con l'osservanza delle modalità riportate nel medesimo articolo.

Articolo 23 - SUBAPPALTO

1. E' fatto divieto all'impresa, pena la risoluzione del contratto e l'incameramento della cauzione definitiva, la cessione del contratto e il subappalto di tutto il servizio affidato.
2. Il subappalto è consentito previa autorizzazione scritta dalla Società della Salute Senese nel limite del 40% dell'importo contrattuale. In caso di subappalto si applica quanto previsto dall'art. 105 del D.Lgs. 50/2016.
3. Nell'ipotesi di ricorso al subappalto senza l'autorizzazione di cui al comma 2, l'impresa si assume la piena responsabilità delle infrazioni alle disposizioni del presente capitolato e di quant'altro dovesse risultare a carico del subappaltatore occulto; in ogni caso, la Società della Salute Senese procede alla risoluzione del contratto e all'incameramento della garanzia definitiva.

4. Nei contratti sottoscritti con i subappaltatori deve essere inserita, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale le parti si assumono gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge n. 136/2010. L'appaltatore o il subappaltatore che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all'articolo 3 della citata Legge n. 136/2010, procede all'immediata risoluzione del rapporto contrattuale, informandone contestualmente la stazione appaltante e l'ufficio territoriale del Governo territorialmente competente.

Capo V - PENALITA'

Articolo 24 - MOTIVI PER L'APPLICAZIONE DI PENALITÀ

L'aggiudicatario, senza esclusione di eventuali conseguenze penali, è soggetto a penalità quando:

- si rende colpevole del mancato rispetto dei termini previsti dal presente capitolato per l'esecuzione delle prestazioni in cui si articola il servizio;
- sia stato oggetto di diffida o richiamo ai sensi del precedente articolo 21, per violazioni di quanto previsto dal presente capitolato e dagli atti contrattuali correlati, incluso il progetto presentato in sede di gara.

Articolo 25 - IMPORTO DELLE PENALITÀ

La Società della Salute Senese, in ordine alle violazioni di quanto previsto dal presente capitolato, e degli atti contrattuali correlati, inclusa l'offerta tecnica presentata dall'aggiudicatario, si riserva di applicare penali adeguate e ponderate rispetto alle infrazioni rilevate, determinate a seguito di adeguata istruttoria e comprese tra un minimo di € 150,00 ed un massimo di € 1.500,00.

Articolo 26 - MODALITÀ DI APPLICAZIONE E ABBANDONO DELLE PENALITÀ

1. L'ammontare delle penalità è addebitato sul credito dell'aggiudicatario dipendente dal contratto cui esse si riferiscono, ovvero, non bastando, sulla garanzia definitiva; in tali casi, l'integrazione dell'importo della garanzia avviene entro il termine previsto dal comma 4 dell'articolo 11.
2. Le penalità sono notificate all'aggiudicatario a mezzo PEC, restando escluso qualsiasi avviso di costituzione in mora e ogni atto o procedimento giudiziale.
3. L'ammontare delle penalità è addebitato, di regola, nel momento in cui viene disposto il pagamento della fattura, e viene introitato, in apposito conto economico del Bilancio della Società della Salute Senese.

4. Le penalità non possono essere abbandonate, nemmeno parzialmente, a meno che, all'atto della liquidazione della fattura o delle fatture, esse siano riconosciute inapplicabili.

CAPO VI – PAGAMENTI

Articolo 27 - ANTICIPAZIONE

Ai sensi dell'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito con modificazioni dalla legge 28 maggio 1997 n. 140, non è dovuta alcuna anticipazione all'appaltatore del corrispettivo contrattuale.

Articolo 28 - PAGAMENTI E TRACCIABILITA'

1. Il pagamento del corrispettivo, dedotte le eventuali penalità in cui il soggetto aggiudicatario è incorso e la ritenuta di cui all'art. 30 del D.Lgs. 50/2016, viene effettuato mensilmente a seguito di presentazione di fattura emessa dall'appaltatore sulla base delle ore effettuate e accertate dal responsabile unico del procedimento o dal direttore dell'esecuzione, che provvede alla verifica della correttezza qualitativa della prestazione eseguita rispetto alle prescrizioni previste nei documenti contrattuali. La fattura, ove indicato dal committente, deve riportare ai fini della rendicontazione, l'indicazione della fonte di finanziamento e del progetto specifico.
2. Il pagamento dell'ultimo mese di servizio viene disposto dopo la scadenza del contratto subordinatamente all'acquisizione del certificato di regolare esecuzione di cui all'articolo 30 dal quale risulti che l'esecutore abbia completamente eseguito le prestazioni contrattuali.
3. Ai sensi degli articoli 105 comma 9 del D.Lgs 50/2016 e 17 comma 2 della Legge Regionale 38 del 2007, ogni pagamento del corrispettivo contrattuale è subordinato all'acquisizione del DURC e di ogni altra documentazione attestante che gli adempimenti connessi con le prestazioni di lavoro dipendente concernenti l'appalto (versamento delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente, versamento dei contributi previdenziali e assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie dei dipendenti) sono stati correttamente eseguiti dall'appaltatore.
4. L'appaltatore è tenuto al rispetto di tutti gli obblighi previsti dall'art. 3 della Legge n. 136/2010 e successive modificazioni e integrazioni al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi al contratto d'appalto.

Articolo 29 - SOSPENSIONE DEI PAGAMENTI

1. La Società della Salute Senese, al fine di garantirsi in modo efficace sulla puntuale osservanza delle clausole contrattuali, può sospendere, ferma l'applicazione delle

penali, i pagamenti all'appaltatore cui sono state contestate inadempienze nell'esecuzione del servizio, fino a che lo stesso non si pone in regola con gli obblighi contrattuali.

2. La sospensione non può avere durata superiore a tre mesi dal momento della relativa notifica all'aggiudicatario a mezzo PEC, ed è preceduta da "fermo amministrativo" disposto con provvedimento dell'organo competente. Trascorsi i suddetti tre mesi senza che lo stesso si sia posto in regola con gli obblighi convenzionali, si procede alla risoluzione del contratto per inadempimento.

Capo VII - VERIFICA DELLA REGOLARE ESECUZIONE

Articolo 30- CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

1. Il servizio è soggetto a verifica di regolare esecuzione diretta a certificare che le prestazioni contrattuali sono state eseguite a regola d'arte sotto il profilo tecnico e funzionale, in conformità e nel rispetto delle condizioni, modalità, termini e prescrizioni del contratto e delle leggi di settore, nonché ad accertare che i dati risultati dalla contabilità e dai documenti giustificativi corrispondano tra loro e con le risultanze di fatto.
2. Il certificato di regolare esecuzione è emesso non oltre 45 giorni dalla conclusione dell'appalto dal direttore dell'esecuzione quando risulti che l'appaltatore abbia completamente e regolarmente eseguito le prestazioni contrattuali.
3. La mancata accettazione delle prestazioni effettuate dall'appaltatore comporta le conseguenze previste al precedente articolo 29.

Capo VIII - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Articolo 31 - LA RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

1. Ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile la società della Salute si riserva la facoltà di procedere alla risoluzione in danno del contratto, incamerando la garanzia definitiva, nel caso si verifichi una delle seguenti ipotesi:
 - a. per frode, grave negligenza e inadempimento, mancato rispetto degli obblighi e delle condizioni sottoscritte;
 - b. qualora l'appaltatore non osservi o violi le condizioni o clausole previste dalle norme di natura generale o speciale vigenti nella materia oggetto d'incarico;
 - c. per inosservanza delle istruzioni e direttive impartite dal responsabile del procedimento o dal direttore dell'esecuzione;
 - d. qualora l'esecuzione delle prestazioni ritardi per negligenza dell'appaltatore rispetto alle previsioni del contratto.

2. La risoluzione opererà di diritto dalla data di notifica della volontà della Società della Salute di valersi della clausola risolutiva e deve essere preceduta, nelle ipotesi previste alle lettere a, b e c, dalla contestazione degli addebiti all'appaltatore, con assegnazione di un termine non inferiore a quindici giorni per la presentazione delle proprie controdeduzioni. Acquisite e valutate negativamente le predette controdeduzioni, ovvero scaduto il termine senza che l'appaltatore abbia risposto, la stazione appaltante dichiara risolto il contratto.
3. Nell'ipotesi di cui alla lettera d il responsabile del procedimento o direttore dell'esecuzione del contratto assegna un termine, salvo i casi d'urgenza, non inferiore a dieci giorni, entro i quali l'appaltatore deve eseguire le prestazioni. Scaduto il termine assegnato, qualora l'inadempimento permanga, la stazione appaltante risolve di diritto il contratto.
4. Si procederà altresì alla risoluzione del contratto:
 - a. quando la Società della salute e l'appaltatore, per mutuo consenso, sono d'accordo sull'estinzione del contratto prima dell'avvenuto compimento dello stesso; l'appaltatore ha diritto alla restituzione della garanzia definitiva;
 - b. per sopravvenuta, assoluta e definitiva impossibilità della prestazione da parte dell'appaltatore per causa ad esso non imputabile; l'appaltatore ha diritto alla restituzione della garanzia definitiva;
 - c. ricorso al subappalto senza l'autorizzazione scritta da parte del Società della salute; la Società della salute incamera la garanzia definitiva;
 - d. ove la Società della salute, in qualunque momento dell'esecuzione, comunichi alla società aggiudicataria di voler sciogliere unilateralmente il contratto per comprovati motivi di pubblico interesse; la società aggiudicataria ha diritto alla restituzione della garanzia definitiva e al pagamento del dieci per cento delle prestazioni non eseguite calcolato sulla differenza tra l'importo dei quattro quinti del prezzo posto a base di gara, depurato del ribasso d'asta e l'ammontare netto delle prestazioni eseguite;
 - e. negli altri casi previsti dal presente capitolato e dalla vigente normativa.
5. In caso di recesso unilaterale da parte dell'appaltatore, lo stesso sarà obbligato a risarcire il danno, che sarà individuato e quantificato anche nell'eventuale differenza di prezzo conseguente al nuovo affidamento.

Articolo 32 - MODALITÀ DEL PROVVEDIMENTO DI RISOLUZIONE

1. La risoluzione del contratto viene disposta con atto dell'organo competente.
2. L'avvio e la conclusione del procedimento di cui al comma 1 sono comunicati al Soggetto aggiudicatario a mezzo PEC.

Articolo 33 - EFFETTI DELLA RISOLUZIONE: L'ESECUZIONE D'UFFICIO

1. Ove si pervenga alla risoluzione del contratto, al soggetto aggiudicatario è dovuto, fatti salvi i provvedimenti di cui al comma 5, il pagamento del valore del servizio eseguito fino al momento dell'avvenuta comunicazione della risoluzione.
2. Nei soli casi di risoluzione del contratto di cui al comma 1, lettere a, b, c e d, e al comma 4 dell'articolo 31, il Committente ha la facoltà di affidare a terzi la rimanente parte del servizio, in danno dell'aggiudicatario inadempiente.
3. L'affidamento avviene per procedura negoziata, stante l'esigenza di limitare le conseguenze dei ritardi connessi con la risoluzione del contratto.
4. L'affidamento a terzi viene notificato all'appaltatore inadempiente con indicazione dei nuovi termini di esecuzione, del Servizio affidato e dell'importo relativo.
5. All'appaltatore inadempiente sono addebitate le spese sostenute in più dalla Società della Salute Senese rispetto a quelle previste dal contratto risolto. Esse sono prelevate dalla garanzia incamerata e, ove questa non sia sufficiente, da eventuali crediti dello stesso, previo "fermo amministrativo" del corrispettivo regolarmente dovuto allo stesso, disposto con provvedimento dell'organo competente.
6. Nel caso di minore spesa, nulla compete all'appaltatore inadempiente.
7. L'esecuzione in danno non esime l'appaltatore dalle responsabilità civili in cui lo stesso possa incorrere a norma di legge per i fatti che hanno motivato la risoluzione.

CAPO IX - DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Articolo 34 - PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO

1. Quando sorgono contestazioni tra la Società della Salute Senese e l'aggiudicatario, oppure quando questo contesta le prescrizioni dategli perché ritenute contrarie ai patti contrattuali, il responsabile unico del procedimento, nel termine di quindici giorni, decide sulle controversie.
2. Le decisioni definitive del responsabile unico del procedimento sono notificate all'aggiudicatario, che provvede per intanto a eseguirle.

Articolo 35 - **ESCLUSIONE DELL'ARBITRATO**

Ove l'aggiudicatario ritenga insoddisfacenti le decisioni del responsabile unico del procedimento la definizione della controversia è attribuita al Foro di Siena. E' infatti esclusa la possibilità di deferire le controversie attinenti al presente capitolato ad arbitri.

La Responsabile del Procedimento
(Dott.ssa Monica Franchi)